

Corte d'Appello Roma Sez. II, 02-12-2010

Fatto Diritto P.Q.M.

CONSULENTE TECNICO, CUSTODE ED ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE

Danno patrimoniale

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE

Consulenza tecnica

Onere della prova

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SECONDA SEZIONE CIVILE

così composta:

dott. De Masi Oronzo - Presidente -

dott. Barrasso Giampiero - Consigliere rel. -

dott. De Santis Anna Maria - Consigliere -

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 4009 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 10.11.2010 e vertente

TRA

Si.Gi., rappresentato e difeso dall'avv. Ma.Co. con studio in Roma, che lo rappresenta e difende come da procura su foglio separato allegato alla citazione in riassunzione

Attore in riassunzione - appellante

E

Anas S.p.A. dom.ta ex lege in Roma, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge convenuta in riassunzione

Appellata

OGGETTO: Giudizio di rinvio in grado di appello a seguito della sentenza n. 3130/2008 della Cassazione - responsabilità extracontrattuale

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 4753/97 il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da Si.Gi., nei confronti dell'Anas, per il risarcimento dei danni subiti dalla propria azienda agricola con culture florovivaistiche in conseguenza dell'installazione di un impianto di illuminazione stradale a forte intensità irradiativa.

Avverso la sentenza proponeva appello il Si. e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 4062/01, rigettava l'appello, confermando la decisione di primo grado.

La citata sentenza d'appello veniva impugnata dal Si. con ricorso per Cassazione e, all'esito del giudizio, la S.C. con sentenza n. 3130/08 accoglieva il ricorso, cassando in relazione l'impugnata sentenza e rinviando, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.

La Corte di Cassazione, censurando la decisione della Corte territoriale, affermava il seguente principio di diritto: "la discrezionalità e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che l'inosservanza di dette disposizioni e norme comporta la responsabilità dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi, indipendentemente dal fine pubblico dell'opera".

Si.Gi. riassumeva, quindi, il presente giudizio di rinvio con atto di citazione notificato in data 8 - 11.3.2008 per sentir condannare l'Anas al risarcimento del danno determinato in Euro 82.633,00 oltre interessi e rivalutazione, nonché al ristoro delle spese dei tre gradi di giudizio.

Nel costituirsi l'Anas contestava le avverse pretese e ne chiedeva il rigetto, assumendo che non era ravvisabile una responsabilità dell'amministrazione.

Con ordinanza Collegiale del 1.7.2009 veniva dichiarata inammissibile l'istanza ex art. 186 quater avanzata dal Si..

Precisate le conclusioni, come indicate in epigrafe, all'udienza collegiale del 10.11.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Va premesso che in questa sede di rinvio, anche con riguardo alla pretesa del danno risarcibile, non possono essere prese conclusioni difformi da quelle proposte nella precedente fase di appello ex art. 394 ultimo comma epe. Non è, pertanto, ammissibile la richiesta del Si. del riconoscimento, tra l'altro, degli interessi ex d.lvo 231/02, del danno esistenziale, morale e biologico, come da conclusioni rassegnate all'udienza del 21.9.09 (peraltro si tratterebbe di voci di danno alla persona).

Si osserva, invero, che nelle conclusioni dell'atto di appello della precedente fase il Si. aveva chiesto genericamente la sola condanna della controparte al pagamento dei danni ammontanti, come da liquidazione della ctu di primo grado, a complessive Lire 161.235.912 o alla somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali (v. atto di appello e sentenza). Nel merito giova rilevare che il Tribunale di Roma e la Corte d'Appello avevano respinto la pretesa risarcitoria del Si. per il danno subito dalla propria azienda florovivaistica in conseguenza dell'installazione, da parte dell'Anas, di un impianto di illuminazione stradale a forte intensità irradiativa. La Cassazione con la sentenza n. 3130/08, nel cassare la sentenza della Corte territoriale, ha affermato il seguente principio di diritto: "la discrezionalità e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che l'inosservanza di dette disposizioni e norme comporta la responsabilità dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi, indipendentemente dal fine pubblico dell'opera".

La S.C., invero, ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso del Si., con il quale è stata censurata la sentenza impugnata in quanto aveva ommesso di tener conto della sostituzione, dopo poco tempo dal completamento dell'opera, dell'impianto di illuminazione e di considerare, così, che tale sostituzione avrebbe potuto ritenersi prova certa dell'errore tecnico commesso dall'Anas nel realizzare il primo impianto, con caratteristiche tali da determinare un inquinamento luminoso pregiudizievole per le coltivazioni dei fondi limitrofi. Viceversa, alla luce del pronunciamento della S.C., reputa questo Collegio che il diverso posizionamento dell'impianto di illuminazione, realizzato dall'Anas a distanza di circa dieci mesi, rende evidente come sarebbe stato possibile realizzare l'opera con diverse modalità, meno invasive e tali da non recare danno ai fondi confinanti con la strada.

Né, peraltro, emergono ragioni differenti per la radicale modifica dell'impianto effettuata dall'Anas in un così breve lasso di tempo. Riprova ne è che - come riferito dai Ctu - "i tecnici dell'Anas, quando si sono accorti dei danni che producevano alle colture floricole le torri di illuminazione stradale, le hanno fatte abbattere, mentre in altri svincoli simili sono tuttora rimaste" (pag. 5).

Del resto si consideri che la pubblica amministrazione, nell'eseguire l'intervento, avrebbe dovuto tener presente lo stato dei luoghi e la preesistente presenza dell'azienda del Si., onde realizzare l'opera pubblica nel rispetto del principio del "neminem laedere".

Per di più emerge dall'espletata Ctu che l'impianto, come originariamente realizzato, presentava un eccesso di fluorescenza ed errati posizionamento e direzione delle lampade ("le quattro torri metalliche con sei fari... hanno creato un inquinamento luminoso notturno con rottura dell'equilibrio biologico");

"nella parte alta delle torri metalliche vi erano 6 fari orientati sugli svincoli, sul sovrappassaggio e sulla via (...) e che producevano grandi dispersioni di energia luminosa sui fondi attigui... due torri metalliche illuminavano di notte, con grande potenza di fluorescenza, le serre e l'azienda florovivaistica del Si. perché erano site una a distanza ravvicinata al cancello di Si. (circa ml. 10) e la seconda al di là della via (...) a ml. 40 circa dal cancello del Si.;

"risulta che il fondo del Si. era illuminato a giorno con grave squilibrio biologico": pagg. 2 - 4 - 5).

Reputa, pertanto, questa Corte che fosse ravvisabile in concreto la violazione delle norme tecniche e di cautela nell'esecuzione dell'opera, con conseguente responsabilità dell'Anas.

Ciò posto il fatto che l'attore abbia subito un danno può ritenersi dimostrato alla luce delle dichiarazioni dei testimoni Si.Si. e Lu., fratelli dell'attore e che lavoravano con lui, i quali - sia pure in modo piuttosto generico, vista anche la genericità del capitolato - hanno confermato che, a seguito dell'illuminazione continua, si verificò la morte delle piante e la cessazione delle colture (che riprese dopo l'asporto delle torri da parte dell'Anas), con conseguente fermo economico dell'azienda.

Ciò comprova, altresì, l'esistenza del nesso di causalità tra l'opera dell'Anas e la morte delle piante, tant'è che, una volta rimosse le torri di illuminazione, è stato possibile reimpiantare le nuove colture.

Tuttavia si osserva in relazione al quantum che parte attrice appellante (che ne aveva l'onere) non ha fornito prova certa dell'entità del pregiudizio.

Il Si. nella citazione di primo grado aveva prospettato genericamente

l'esistenza di un "notevolissimo danno economico", chiedendo la condanna dell'Anas al "risarcimento del danno sia per lucro cessante che per danno emergente come da espletanda Ctu".

Nel giudizio d'appello e nella presente fase di rinvio analogamente il Si. ha rapportato la pretesa risarcitoria all'accertamento del Ctu, che è stato tuttavia contestato dall'Anas nelle sue difese.

E' risaputo che la Ctu non è un mezzo di prova e non può costituire strumento che supplisca al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte (v. ex multis Cass. 4755/99; 1132/2000).

Orbene il Ctu ha effettuato la sua relazione a distanza di tempo, quando l'impianto di illuminazione era stato rimosso e le piante danneggiate buttate in discarica e sostituite con quelle nuove (pag. 8).

Il Ctu ha ritenuto apoditticamente che le nuove coltivazioni potessero verosimilmente essere simili a quelle danneggiate e ne ha quantificato il valore. Tuttavia non vi sono elementi che inducano a ritenere che vi fosse necessariamente identità tra le coltivazioni vecchie e nuove, essendo generico il richiamo fatto dal Ctu (pag. 8) alle testimonianze in atti (che nulla specificano al riguardo), agli accertamenti effettuati e alle informazioni assunte (delle quali non vi è traccia negli allegati alla Ctu e nei verbali di sopralluogo). Né la prova potrebbe essere fornita attraverso la perizia giurata del Ctp Mi.Ma.. A prescindere dall'efficacia probatoria di tale strumento, effettuato in assenza di ogni contraddittorio, si osserva che nella prima relazione del 23.6.88 (confermata testimonialmente all'udienza del 23.3.93) il perito di parte non ha minimamente descritto le piante danneggiate, ma si è limitato a quantificare il danno sulla base della "perdita media del 5% del valore della produzione lorda aziendale", con conteggi non suffragati da idonea documentazione (pag. 2). Nella seconda relazione del 20.9.93 (non giurata, né testimonialmente confermata) il Ctp, a distanza di oltre cinque anni dal fatto, ha elencato le piante danneggiate, senza indicare i criteri utilizzati per individuarle, e ne ha quantificato il costo.

E' evidente che a siffatta relazione, poi utilizzata anche dal Ctu per la propria consulenza, non può attribuirsi rilevanza probatoria.

Piuttosto la parte appellante, pur in mancanza di un accertamento tecnico preventivo, ben avrebbe potuto fornire in giudizio la prova del danno emergente e del lucro cessante, mediante la allegazione di fatture di acquisto della merce distrutta e delle nuove piante, ovvero mediante produzione delle dichiarazioni dei redditi, dalle quali desumere un calo dei ricavi, o anche con le eventuali fatture di trasporto della merce distrutta in discarica, o simili.

Viceversa nulla è stato allegato e documentato al riguardo, come anche nessuna specifica indicazione fattuale è pervenuta dai testi escussi circa la tipologia e la quantità delle piante danneggiate, ovvero circa la quantità di lavoro resosi necessario per riavviare le nuove coltivazioni (ciò anche in considerazione del fatto che la prova testimoniale articolata non risultava assolutamente circostanziata).

Alla luce di quanto precede arbitraria sarebbe qualsiasi quantificazione, anche equitativa, del danno; va, di conseguenza, disattesa la pretesa risarcitoria del Si..

Deve essere pertanto confermata, sia pur con tale differente motivazione, la precedente sentenza d'appello.

In considerazione di ragioni di sostanziale equità e tenuto conto del fatto che può riconoscersi l'esistenza del danno, difettandone meramente la quantificazione, appare conforme a giustizia compensare interamente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio, dovendo gravare per la soccombenza sul Si. (come già disposto dal Tribunale) le spese della Ctu svolta in primo grado e separatamente liquidate.
P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) rigetta la domanda di Si.Gi., confermando l'impugnata sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4062/01:

2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio, ponendo definitivamente a carico del Si. le spese della Ctu di primo grado come separatamente liquidate.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2010.